

Codice A1816B

D.D. 26 maggio 2026, n. 1006

R.D. 523/1904 - P.I. 7868 - Demanio idrico fluviale: CNPO1033 - Istanza di autorizzazione idraulica e concessione demaniale per ricostruzione ponte su S.P. 290 tr. Ceresole d'Alba (bivio S.P.10) - Cappelli - confine Provincia di Torino sul Rio Stellone in Comune di Ceresole d'Alba (CN).



ATTO DD 1006/A1816B/2026

DEL 26/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7868 - Demanio idrico fluviale: CNPO1033 – Istanza di autorizzazione idraulica e concessione demaniale per ricostruzione ponte su S.P. 290 tr. Ceresole d’Alba (bivio S.P.10) – Cappelli – confine Provincia di Torino sul Rio Stellone in Comune di Ceresole d’Alba (CN).

Premesso che:

- in data 06/02/2026 con nota assunta al prot. n. 5869/A1816B il Settore Viabilità Alba - Mondovì - Ufficio Progettazione Alba della Provincia di Cuneo, ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la ricostruzione ponte su S.P. 290 tr. Ceresole d’Alba (bivio S.P.10) – Cappelli – confine Provincia di Torino sul Rio Stellone in Comune di Ceresole d’Alba (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- tra GAI INVEST S.p.A., Provincia di Cuneo e Comune di Ceresole d’Alba, è stato stipulato un accordo che prevede, per iniziativa e sostegno dei costi, l’allargamento del tratto stradale e la ricostruzione del ponte della S.P. 290 con la realizzazione di un passaggio laterale, a servizio della GAI S.p.A., concordando fra le parti la redazione unitaria del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento;

- per tale attraversamento risulta necessario prevedere due distinti provvedimenti concessori in funzione delle rispettive competenze degli attuatori dell’intervento ovvero Provincia di Cuneo Settore Viabilità Alba - Mondovì e GAI INVEST S.p.A.;

- all’istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall’Ing. Donato Sergio (iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) (files: *1: Relazione generale.pdf.p7m*; *2c: Relazione idraulica.pdf.p7m*; *3a: Inquadramento territoriale.pdf.p7m*; *3b: Rilievo stato di fatto – planimetria generale, sezioni, profilo stradale.pdf.p7m*; *3c: Rilievo stato di fatto – sezioni idrauliche.pdf.p7m*; *3d: Opere in progetto – planimetria generale, sezioni, profilo stradale.pdf.p7m*; *3e: Opere in progetto – sezioni idrauliche.pdf.p7m*; *3f: Opere in progetto – Particolari costruttivi.pdf.p7m*), in

base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/02/2022 (di seguito "regolamento") e consistente in:

- demolizione dell'attraversamento esistente con funzione di piattaforma stradale della S.P. 290 su Rio Stellone;
- nuova costruzione manufatto (tombinatura) realizzato con elementi scatolari in c.a. prefabbricati (luce 2,50 x 7,00 m) per la formazione di nuova piattaforma stradale con dimensione complessiva di 14,00 x 7,70 m (sup. tot. di occupazione demaniale mq. 107,80). La superficie complessiva di mq. 107,80 sarà così ripartita: mq. 76,23 in capo alla Provincia di Cuneo, e mq. 31,57 in capo alla Ditta GAI INVEST S.p.A mediante la formalizzazione di altro specifico provvedimento (PI7868 – CNPO1048);
- l'opera risulta localizzata presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 9 mapp. 578-575-42;
- realizzazione di tratti di difese spondali con funzione antiersiva in prossimità dell'imbocco e dello sbocco della nuova tombinatura ;
- ricalibratura del fondo alveo e taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente nel tratto interessato dai lavori.

Considerato che:

- esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Settore Tecnico Regionale - Cuneo ha richiesto, con l'avvio del procedimento nota prot. n. 8923/A1816B del 19/02/2026, la regolarizzazione degli atti mediante la produzione di documentazione progettuale integrativa ;

- il richiedente ha prodotto quanto richiesto trasmettendo con nota assunta al prot. n. 17642/A1816B del 13/04/2026 la documentazione richiesta (files: *Allegato 3d REV.1 - Opere in progetto - planimetria generale, sezioni, pro...le.pdf.p7m*; *Allegato 3f REV.1 - Opere in progetto - particolari costruttivi.pdf.p7m*; *Allegato 3h - Opere in progetto - planimetria per concessione demaniale.pdf.p7m*);

- il progetto FTE è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 140 del 18/12/2025;

- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;

- si intende acquisito il parere ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto sono trascorsi 30 giorni senza aver avuto alcun riscontro;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e visti gli elaborati progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Stellone.

Trattandosi di manufatto di proprietà provinciale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 (come rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021), senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n.

10/R/2022.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Considerato che ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n.523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- il D.Lgs n. 33/2023;

determina

1) di concedere alla Provincia di Cuneo - Settore Viabilità Alba – Mondovì, l'occupazione (della porzione di competenza di mq. 76,23) di area demaniale per la ricostruzione del ponte su S.P. 290 tr. Ceresole d'Alba (bivio S.P.10) – Cappelli – confine Provincia di Torino sul Rio Stellone in Comune di Ceresole d'Alba (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche indicate in premessa;

2) - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la Provincia di Cuneo - Settore Viabilità Alba – Mondovì a realizzare i lavori di ricostruzione del ponte su S.P. 290 tr. Ceresole d'Alba (bivio S.P.10) – Cappelli – confine Provincia di Torino sul Rio Stellone in Comune di Ceresole d'Alba (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. le opere di difesa dovranno essere risolte a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammorsamento nella sponda e perfettamente raccordate alle nuove opere esistenti;
- c. in assenza di piano di posa in roccia, il piano d'appoggio della difesa dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- d. l'opera di difesa dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;

- e. la quota sommitale dell'opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
- f. l'opera di difesa dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a KN 15;
- g. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- h. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- i. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per l'eventuale recupero della fauna ittica;
- j. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- k. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- m. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- n. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- o. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- p. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- q. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- r. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o

crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al succitato Settore;

- s. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- t. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- u. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3) di stabilire:

- a) la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b) che per la restante porzione del ponte, di competenza della soc. GAI INVEST S.p.A, viene rilasciato un altro specifico provvedimento (PI7868 – CNPO1048);
- c) che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare comporta la cessazione della concessione;
- d) la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e) che ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, trattandosi di un manufatto di proprietà provinciale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 11 comma 4).

4) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 in quanto non rientrante nelle categorie in esso indicate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

cravero - marzullo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba